

1. Approvazione verbali sedute precedenti

Verbale n.308 relativo alla seduta del 29 giugno 2021– approvato.

Verbale n.309 relativo alla seduta del 21 luglio 2021- approvato.

2. Comunicazioni e prese d'atto

Trattate.

3. Ratifica Decreti

3.1 D.R. n. 346 - 10.8.2021 - Emanazione nuovo Regolamento per l'erogazione di sussidi interventi assistenziali a favore personale tecnico, amministrativo e di biblioteca di UniTe; (UPTA)

...OMISSIS...

Tanto premesso

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTA lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 361 del 31/10/2012;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

VISTO il C.C.N.L.-C.U. del 16.10.2008 e s.m.i.;

VISTO il C.C.N.L.-C.I.R del 19.04.2018 ed in particolare l’art. 42, comma 3 “soggetti e materie di relazioni sindacali”;

VISTO il D.R. n. 346/2021 e il Regolamento ad esso allegato;

DELIBERA

1. di ratificare il D.R. n. 346/2021 con il quale è stato emanato il nuovo Regolamento per l'erogazione di sussidi per interventi assistenziali a favore del personale tecnico e amministrativo.

3.2 DR 351 del 26/08/2021 autorizzazione atto costitutivo di partenariato candidatura del progetto MOOD – Respons.scientifico Prof. A. De Lorenzo Università degli Studi di Roma Tor Vergata- Referente per UniTe Prof. M.Serafini - a valere sull'Avviso Pubblico Ministero della Salute dell' 08-06-21 - POS - Piano Operativo Salute - Traiettorie 5 - Linea di azione 5.1, FSC - Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020; (UPVVR)

...OMISSIS...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con emanato con D.R. n. 361 del 31 ottobre 2012 e s.m.i. e in particolare l'art. 17, comma 3, lettera b);

VISTA la documentazione istruttoria;

VISTO il DR n. 351 del 26.08.2021;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 28.09.2021;

CONSIDERATO l'interesse di UniTE alla candidatura e realizzazione del progetto;

DELIBERA

- di ratificare il DR n. 351 del 26.08.2021 relativo all'autorizzazione della sottoscrizione dell'atto costitutivo del Partenariato, composto dall'Università degli studi di Roma Tor Vergata in qualità di capofila e dall'Università degli Studi di Teramo e altri enti (indicati in premessa) in qualità di partner, per la candidatura e gestione del Progetto MOOD (*"MOdello di prOgettazione della rete dei sistemi di sicurezza alimentare, qualità nutrizionale e nutrigenomica della Dieta Mediterranea per la difesa della salute in Italia: applicazione del processo Nutrient Analysis of Critical Control Point"*), di cui è Responsabile scientifico il Prof. Antonino DE LORENZO dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata e Referente per UniTe il prof. Mauro SERAFINI della Facoltà di Bioscienze e Tecnologie agro-alimentari e ambientali, a valere sull'Avviso pubblico del Ministero della Salute dell'8 giugno 2021 - POS -Piano Operativo Salute- Traiettorie 5 – Linea di Azione 5.1 - FSC - Fondo per lo sviluppo e la coesione -2014-2020.

3.3 D.R. 306/2021 del 28.07.2021 attivazioni procedure a assegnazioni risorse - Programmazione del personale triennio 2021/2023; (UAGPRL)

...OMISSIS...

Tanto premesso

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Presidente

VISTA lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 361 del 31/10/2012;

VISTO l'articolo 66, comma 13-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- VISTO** il Decreto Legislativo 49/2012;
- VISTO** l'atto d'indirizzo della Ministra Valeria Fedeli del 14 maggio 2018. N. 39 avente ad oggetto "Aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione- sezione Università";
- VISTO** il D.M. del 10 agosto 2020, n° 441, "Definizione dei criteri per il riparto e l'attribuzione a ciascuna istituzione universitaria statale del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per l'anno 2020";
- VISTE** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione adottate nelle rispettive sedute del 28 ottobre 2020 con le quali si è provveduto a rideterminare la programmazione 2020/2022;
- VISTE** le delibere adottate dal Senato Accademico dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 10 e del 16 dicembre 2020 con le quali è stato approvato il quadro di riferimento della programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023 rimandando la definizione attuativa della stessa;
- VISTE** le successive delibere adottate dal Senato Accademico, nella seduta del 26 gennaio 2021, e dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 gennaio 2021, con le quali si è provveduto a disporre l'assegnazione alle singole Facoltà delle risorse disponibili alla programmazione del personale docente;
- VISTO** il D.M. del 28 aprile 2021, n. 561 "Piano straordinario Progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato con ASN, anno 2021" con il quale sono assegnate al nostro Ateneo risorse pari ad € 87.041,00 per la copertura di n. 6 progressioni di carriera da utilizzarsi entro il 31 dicembre 2022 con prese di servizio da prevedersi non prima del 1 gennaio 2021;
- VISTO** il D.R. del 28 luglio 2021 n. 306/2021;
- VISTO** il D.P.C.M. del 24 giugno 2021, pubblicato nella G.U. n. 187 del 6 agosto 2021 avente titolo "Indirizzi della programmazione del personale universitario e disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2021-2023;

VISTA la delibera adottata in merito dal Senato Accademico nella seduta del 28 settembre 2021;

VISTI gli allegati;

ACQUISITO il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti;

DELIBERA

1. La ratifica del D.R. n. 306/221 del 28 luglio 2021;
2. l'attivazione della procedura per il reclutamento di un'unità di personale di categoria C, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con presa di servizio da prevedersi nel corso dell'anno 2022, già finanziata per 0,20 p.o. nella programmazione 2020/2022 (delibera del 28 ottobre 2021) garantendo, nelle more dell'accertamento da parte della Facoltà di Medicina Veterinaria del cofinanziamento a valere sui fondi del progetto "DEMETRA", il finanziamento degli ulteriori 0,05 p.o. a valere su 1,22 p.o. base 2021 derivanti dalle cessazioni 2020 del personale TAB e già disponibili dal 1 gennaio 2021.

Il costo annuo lordo pari ad € 28.250,00 trova copertura sulla voce XI "accantonamenti per rischi ed oneri" del Budget di previsione triennale 2021/2023 a decorrere dall'anno 2022.

3.4 DR 370/2021 – variazione budget utilizzo riserve libere; (AREF)

...OMISSIS...

Tanto premesso

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO lo Statuto dell'Università di Teramo, emanato con D.R. n. 361 del 31/10/2012;

VISTO l'articolo 43, commi 2 e 4 del vigente regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con DR 270 del 16/06/2016;

ACCERTATA la regolarità dei documenti dal punto di vista contabile;

VISTI gli allegati;

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

Di ratificare la variazione di budget adottata con il DR n. 370 del 02 settembre 2021.

3.5 DDG 193/2021, 194/2021, 195/2021, 196/2021, 197/2021, 198/2021, 199/2021, 200/2021 – variazione budget 2021 Facoltà di Medicina Veterinaria; (AREF)

...OMISSIS...

Tanto premesso

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO lo Statuto dell'Università di Teramo, emanato con D.R. n. 361 del 31/10/2012;

VISTO l'articolo 43, commi 2 e 4 del vigente regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con DR 270 del 16/06/2016;

ACCERTATA la regolarità dei documenti dal punto di vista contabile;

VISTI gli allegati;

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

Di ratificare le variazioni di budget adottate con i DDG nn. 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 del 15/06/2021.

4. Affari istituzionali

4.1 Donazione fondo bibliografico prof. Luciano Russi; (SB)

...OMISSIS...

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LETTA la relazione istruttoria;

VISTO lo Statuto dell'Università di Teramo emanato con D.R. n. 361 del 31 ottobre 2012 e ss. mm. ii.;

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, emanato con D.R. n. 270 del 16 giugno 2016;

VISTO l'art. 783 del Codice Civile;

DATO ATTO che il valore totale stimato è pari a € 5.120,00;

DATO ATTO che la consegna e il trasferimento del materiale sono avvenuti senza oneri per l'Ateneo;

CONSIDERATA la rilevanza dal punto di vista scientifico e culturale, con specifico riguardo al percorso formativo del Master in Comunicazione e politiche dello sport;

DELIBERA

1. di accettare la donazione del fondo bibliografico appartenuto alla prof. Luciano Russi, poiché come dichiarato dalla donante e come risulta dalla conoscenza diretta del prof. Luigi Mastrangelo, Delegato del Rettore allo sport, lo stesso è da considerarsi di modico valore rispetto alla capacità economica e patrimoniale della stessa;
2. di procedere alla conservazione dello stesso presso i locali individuati dalla Facoltà di Scienze politiche che costituiranno ufficio di supporto per le esigenze organizzative del Master in Comunicazione e politiche dello sport.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

5. Affari Legali

Nessun argomento all'odg.

6. Attività didattica, offerta formativa e studenti

6.1 Proposta Visiting Professor presso Facoltà di Scienze Politiche; (ASS)

...OMISSIS...

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTA lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 361 del 31/10/2012;

VISTO il Regolamento di Ateneo per i Visiting Professor/Researcher (ALL. 1);

VISTA la delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche adottata nella seduta del 01.04.2021 con la quale ha espresso parere favorevole (ALL. 2);

VISTA il Curriculum scientifico e didattico del Prof. Victor Luis Gutiérrez Castillo;

VALUTATA positivamente la proposta della Facoltà di Scienze Politiche;

TENUTO CONTO che la spesa sarà imputata alla voce del budget 2021 "Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca";

VISTA la delibera del Senato accademico del 28.09.2021

DELIBERA

1. Di approvare la chiamata del Prof. Victor Luis Gutiérrez Castillo in qualità di Visiting Professor presso la Facoltà di Scienze Politiche e di assegnare, a titolo di compenso, il budget di euro 5.000,00 al lordo degli eventuali oneri a carico dell'ente e del percipiente, alla Facoltà di Scienze politiche.
2. La spesa sarà imputata alla voce del budget 2021 “Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca”.

6.2 Istituzione e attivazione master di I e II livello, corsi di aggiornamento, perfezionamento e formazione professionale, a.a. 2021/2022; (AFPL)

...OMISSIS...

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LETTA la relazione istruttoria;

VISTO lo Statuto dell'Università di Teramo emanato con D.R. n. 361 del 31 ottobre 2012 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 411 del 19 agosto 2008 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento per l'Istituzione e l'attivazione dei master universitari di I e II livello, dei corsi di aggiornamento, perfezionamento e di formazione professionale, emanato con D.R. n. 39 del 22/01/2019;

VISTO il verbale del Nu.Va. relativo alla seduta del 20 luglio 2021;

VISTA la documentazione allegata;

DELIBERA

di approvare l'istituzione dei seguenti master universitari e corsi perfezionamento, invitando altresì gli uffici a predisporre il relativo bando di ammissione per l'A.A. 2021/2022:

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA (C.d.F. 13/04/2021, 20/05/2021 e 22/07/2021)

- 1) Master II livello “Diritto ed economia del mare”, coordinatrice prof.ssa Elisabetta Rosafio;
- 2) Master II livello in “Diritto dell'energia dell'ambiente”, coordinatore prof. Enzo Di Salvatore;
- 3) Master II livello in “Criminologia, Scienze penalistiche e forensi”, coordinatore prof. Paolo Marchetti;
- 4) Master II livello in “International Cooperation against transnational financial organized crime”, coordinatrice prof.ssa Maria Cristina Giannini;

- 5) Master II livello in “Gestione della crisi di impresa e crisi da sovraindebitamento” (sede di Avezzano), coordinatrice prof.ssa Paola Bellocchi;
- 6) Master I livello in “Diritto d’impresa e professioni economico-contabili”, coordinatore prof. Gianluca Brancadoro;
- 7) Master II livello in “Chief Financial Officer – Direzione Amministrazione Finanza e Controllo”, coordinatrice prof.ssa Daniela Mancini;
- 8) Master di I livello in “Diritto e management dei servizi sanitari e sociosanitari”, coordinatrice dott.ssa Alessandra Martelli, subordinatamente al rilascio del parere favorevole del Nu.Va. a tutt’oggi in fase di acquisizione.

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE (C.d.F. del 14/04/2021, 21/05/2021 e 23/06/21, comunicazione del 01/07/2021)

- 9) Master I livello “Comunicazione e politiche per lo sport”, coordinatore dott. Luigi Mastrangelo;
- 10) Master II livello in “Innovazione e trasformazione digitale nella P.A.”, coordinatore prof. Andrea Ciccarelli, previa modifica/integrazione richiesta nel verbale del Nu.Va. del 20 luglio 2021;
- 11) Master I livello in “Servizi e politiche del lavoro”, coordinatrice dott.ssa Daniela Tondini previa modifica/integrazione richiesta nel verbale del Nu.Va. del 20 luglio 2021;
- 12) Master I livello in “Percorsi di democrazia partecipata: autonomie locali e processi deliberativi, coordinatrice prof.ssa Fiammetta Ricci;
- 13) Master I livello in “Data protection management e privacy”, coordinatore prof. Romano Orrù, previa modifica/integrazione richiesta nel verbale del Nu.Va. del 20 luglio 2021;
- 14) Master di II livello in “International Cooperation and Security Diplomacy/Cooperazione internazionale e diplomazia della sicurezza, coordinatore prof. Salvatore Cimini;

FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA (C.d.F. 18/06/2021)

- 1) Corso di perfezionamento in “Riabilitazione veterinaria”, coordinatore prof. Fulvio Marsilio, previa modifica/integrazione richiesta nel verbale del Nu.Va. del 20 luglio 2021;
- 2) Master II livello in “Nutrizione e dietetica clinica del cane e del gatto”, coordinatore prof. Alessandro Gramenzi;

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (C.d.F. 03/05/2021)

- 3) Master di I livello in “Professione docente sostegno. Inclusione scolastica e competenze specialistiche”, coordinatore prof. Adolfo Braga;

FACOLTÀ DI BIOSCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI E AMBIENTALI (C.d.F. 19/05/2021 e 24/06/2021)

- 4) Corso di aggiornamento in “Wine Business”, coordinatore dott. Emilio Chiodo;
- 5) Corso di aggiornamento “APRE (Ambiente, Psicologia, Relazione, Ecologia). Portare valore con la sostenibilità”, coordinatrice dott.ssa Alessandra Martelli;
- 6) Master di I livello in “Apicoltura: Gestione Sanitaria e Ambientale”, coordinatore prof. Michele Amorena.

Il Consiglio altresì delibera

- di invitare il Nuva, per il prossimo a.a., a valutare ciascuna proposta, di volta in volta, non appena completata la fase istruttoria da parte dell'Area post- laurea, al fine di anticipare la pubblicazione dei relativi bandi.

7. Affari Patrimoniali e Edilizia

Nessun argomento all'odg.

8. Affari contabili

8.1 Variazione di budget-Progetto Ricerca "Combo for the treatment of Capillaria aerophila infection in naturally infected cats" tra la Società Boehringer Ingelheim Animal Health France e la Facoltà di Medicina Veterinaria; (Fac. Med. Vet.)

...OMISSIS...

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO lo Statuto dell'Università di Teramo, emanato con D.R. n. 361 del 31/10/2012;

VISTO il vigente regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con DR 270 del 16/06/2016;

ACCERTATA la regolarità dei documenti dal punto di vista contabile;

VISTI gli allegati;

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

La seguente variazione di Budget 2021 per il trasferimento degli incassi derivanti dalle prestazioni a pagamento dell'Ospedale Veterinario Universitario Didattico

CO.AN.	Descrizione		2021	
	PROVENTI OPERATIVI			
	PROVENTI PROPRI			30.900,00
05.55.02.01	Contratti di ricerca, consulenza, convenzioni di ricerca c/terzi		30.900,00	
	TOTALE PROVENTI		-	30.900,00
	COSTI OPERATIVI	30.900,00		
CA.04.43.18.01.03	Missioni e iscrizione a convegni personale docente		10.000,00	
CA.04.40.01.08	Materiale di consumo per laboratori		7.647,00	
CA.01.11.02.05	Attrezzature Informatiche		1.545,00	
CA.04.46.05.05	Borse di Studio		8.000,00	

CA.06.60.01.08	Costi generali su recupero attività conto terzi		3.708,00	
	TOTALE COSTI OPERATIVI	30.900,00		
	RISULTATO A PAREGGIO		0,00	0,00

8.2 Rendiconto consuntivo del Master di II livello in Diritto dell'energia e dell'ambiente, a.a. 2019/2020; (AFPL)

...OMISSIS...

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LETTA la relazione istruttoria;

VISTO lo Statuto dell'Università di Teramo emanato con D.R. n. 361 del 31 ottobre 2012 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 411 del 19 agosto 2008 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento per l'Istituzione e l'attivazione dei master universitari di I e II livello, dei corsi di aggiornamento, perfezionamento e di formazione professionale, emanato con D.R. n. 39 del 22/01/2019;

VISTO il verbale del Consiglio Scientifico del Master in "Diritto dell'energia e dell'ambiente" del 19 luglio 2021;

VISTA la delibera del Consiglio della Facoltà del 22 luglio 2021;

VISTA la relazione finale sulle attività svolte nell'ambito del Master citato, e la successiva nota con la quale si precisa l'utilizzo delle risorse, a cura del prof. Enzo Di Salvatore;

VISTA la documentazione allegata;

DELIBERA

1. di approvare il rendiconto consuntivo del Master di II livello in "Diritto dell'energia e dell'ambiente", A.A. 2019/2020, proposto dal coordinatore prof. Enzo di Salvatore;
2. di autorizzare il trasferimento dei fondi per la realizzazione del suddetto piano di utilizzo, previa trattenuta del 20% sul residuo attivo, in favore del Bilancio Unico di Ateneo finalizzata a costituire un "Fondo rischi" con il quale far fronte ad eventuali sopravvenienze passive.

8.3 Variazione di bilancio: Incassi Ospedale Veterinario Universitario Didattico primo semestre 2021; (Fac. Med. Vet.)

...OMISSIS...

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO lo Statuto dell'Università di Teramo, emanato con D.R. n. 361 del 31/10/2012;

VISTO il vigente regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con DR 270 del 16/06/2016;

ACCERTATA la regolarità dei documenti dal punto di vista contabile;

VISTI gli allegati;

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

la seguente variazione di Budget 2021 per il trasferimento degli incassi del 1° semestre derivanti dalle prestazioni a pagamento dell'Ospedale Veterinario Universitario Didattico

Descrizione	2021		
A) PROVENTI OPERATIVI			
I. PROVENTI PROPRI		184.812,61	-
1) Proventi per la didattica	-		
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	184.812,61		
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI		1,76	-
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria	-		
2) Altri proventi e ricavi diversi	1,76		
TOTALE PROVENTI (A)	-	184.814,37	-
VIII. COSTI DEL PERSONALE		7.000,00	-
a) docenti / ricercatori	7.000,00		
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE		164.814,37	-
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	30.000,00		
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	1.500,00		

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	80.377,51		
9) Acquisto altri materiali	48.936,86		
11) Costi per godimento beni di terzi	4.000,00		
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-	10.000,00	-
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	10.000,00		
TOTALE COSTI (B)	-	181.814,37	-
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)	-	3.000,00	-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	3.000,00	-
2) Interessi ed altri oneri finanziari	3.000,00		
RISULTATO A PAREGGIO	-	0,00	0,00

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI			
Descrizione	Importo investimento 2021	I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI (C/CAP.E/O C/IMPIANTI)	II) RISORSE PROPRIE
Schema di Budget degli investimenti		IMPORTO	IMPORTO
2) Impianti e attrezzature	10.000,00		10.000,00
3) Attrezzature scientifiche	-		
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	-		
5) Mobili e arredi	-		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-		
7) Altre immobilizzazioni materiali	-		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.000,00	-	10.000,00
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-		
TOTALE GENERALE	10.000,00	-	10.000,00

8.4 Variazioni budget per convenzioni conto terzi - FAC. BIOSCIENZE; (Fac. Bioscienze)

...OMISSIS...

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO lo Statuto dell'Università di Teramo, emanato con D.R. n. 361 del 31/10/2012;
VISTO il vigente regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con DR 270 del 16/06/2016;
ACCERTATA la regolarità dei documenti dal punto di vista contabile;
VISTI gli allegati;
ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

1. La seguente variazione di Budget 2021:

Prospetto CO.GE.

Descrizione	2021	TOTALI
A) PROVENTI OPERATIVI		
I. PROVENTI PROPRI		27.320,00
	-	
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	27.320,00	
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	-	
II. CONTRIBUTI	-	40.000,00
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	-	
2) Contributi Regioni e Province autonome	40.000,00	
TOTALE PROVENTI (A)	-	67.320,00
B) COSTI OPERATIVI	-	
VIII. COSTI DEL PERSONALE	-	8.180,00
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:	-	
a) docenti / ricercatori	6.080,00	
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	2.100,00	
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	-	59.140,00
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	54.495,60	
12) Altri costi	4.644,40	
TOTALE COSTI (B)	-	67.320,00

8.5 Variazione budget 2021 Facolta' di Medicina veterinaria: interventi di manutenzione presso il fondo rustico di Chiareto; (AREF)

...OMISSIS...

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO lo Statuto dell'Università di Teramo, emanato con D.R. n. 361 del 31/10/2012;

VISTO l'articolo 43 del vigente regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con DR 270 del 16/06/2016;

ACCERTATA la regolarità dei documenti dal punto di vista contabile;

VISTO l'allegato n. 1;

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

Di autorizzare la seguente variazione del budget degli investimenti 2021:

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI		B) FONTI DI FINANZIAMENTO		
Descrizione	Importo investimento 2021	I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI (C/CAP.E/O C/IMPIANTI)	II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	III) RISORSE PROPRIE
Schema di Budget degli investimenti		IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-			
1) Terreni e fabbricati	-			
2) Impianti e attrezzature	-			
3) Attrezzature scientifiche	-			
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	-			
5) Mobili e arredi	-			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	156.612,63			156.612,63
7) Altre immobilizzazioni materiali	-			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	156.612,63	-	-	156.612,63
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-			
TOTALE GENERALE	156.612,63	-	-	156.612,63

8.6 Rendiconto consuntivo- Corso di perfezionamento in "Gestione del paziente ricoverato, critico e intensivo: piccoli animali"- a.a. 2018/2019; (AFPL)

...OMISSIS...

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LETTA la relazione istruttoria;

VISTO lo Statuto dell'Università di Teramo emanato con D.R. n. 361 del 31 ottobre 2012 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 411 del 19 agosto 2008 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento per l'Istituzione e l'attivazione dei master universitari di I e II livello, dei corsi di aggiornamento, perfezionamento e di formazione professionale, emanato con D.R. n. 39 del 22/01/2019;

VISTO il Decreto del Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria n.355 del 22 settembre 2021;

VISTA la documentazione allegata;

DELIBERA

di approvare il residuo attivo risultante dal rendiconto del Corso di perfezionamento in "Gestione del paziente ricoverato, critico e intensivo: piccoli animali" A.A. 2018/2019;

di autorizzare il trasferimento dei fondi alla Facoltà di Medicina Veterinaria, previa trattenuta del 20% sul residuo attivo, in favore del Bilancio Unico di Ateneo finalizzata a costituire un "Fondo rischi" con il quale far fronte ad eventuali sopravvenienze passive.

9. Personale

9.1 Ampliamento servizio Front-office; (UPTA)

...OMISSIS...

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTA lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 361 del 31/10/2012;

VISTO il D.D.G. n. 66/2020;

VISTO il contratto rep. 104 del 30.09.2021 ed in particolare l'art. 4;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i.,

VISTI il D.lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" ed in particolare l'art. 106 "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia", e il D.P.R. 207/2010 nella parte vigente;

VISTO il D.M. 734/2021;

PRESO ATTO della delibera del Senato Accademico del 28/09/2021,

ACQUISITO il parere favorevole dei Revisori dei Conti

DELIBERA

1. Di prendere atto della modifica dell'articolazione oraria di n. 3 unità di personale della Società Cooperativa Scala Enterprice s.r.l., da 20 a 30 ore settimanali, fino al 31 dicembre 2021.
2. Di autorizzare l'estensione del contratto in essere con la Società Cooperativa Scala Enterprice s.r.l. stipulato in data 30/09/2021 rep. N. 104, per n. 780 ore per l'importo orario contrattualmente stabilito in € 14,74 oltre IVA, con l'impiego di personale aggiuntivo che presterà servizio fino al 31 dicembre 2021 presso la sede universitaria sita in via Pertini 104, Avezzano (AQ).
3. Di far gravare la spesa presunta pari a € 11.497,20 oltre IVA, per un importo complessivo pari a € 14.026,58 sulla voce di Budget IX Costi della gestione corrente – 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali capiente del bilancio di Ateneo 2021;
4. Di dare mandato al Direttore Generale per i successivi adempimenti necessari a dare attuazione alla presente delibera.
5. Di dare mandato al Direttore Generale di verificare la possibilità di rendicontare la spesa di cui alla presente delibera, nell'ambito delle risorse di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 734/2021 destinate a “misure straordinarie di sicurezza delle proprie sedi, di didattica a distanza e della graduale ripresa delle attività didattiche, di ricerca e di servizio in presenza”.
6. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR per l'Abruzzo – via Salaria Antica Est, 27, 67100 L'Aquila.

9.2 Reclutamento di RTDA secondo il DM. 1062 del 10-08-21- approvazione procedura straordinaria; (UPVVR)

Nulla da deliberare.

10. Convenzioni e Contratti

10.1 Contratti risorse elettroniche bibliografiche: rinnovi anno 2022; (SB)

...OMISSIS...

Tanto premesso

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 361 del 31/10/2012;

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, emanato con D.R. n. 270 del 16 giugno 2016, in particolare gli artt. 54 e 55;

VISTO il D. lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., e in particolare l'art. 36 c. 2;

VISTI gli allegati;

PRESO atto che il costo totale stimato è pari a € 197.236,64;

ACQUISITO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 28 settembre 2021;

ACCERTATA la regolarità dei documenti dal punto di vista contabile;

CONSIDERATA la rilevanza delle risorse elettroniche per l'attività didattica e scientifica, nonché per le procedure di valutazione della ricerca;

DELIBERA

1) il rinnovo dei seguenti contratti per risorse elettroniche bibliografiche per l'anno 2022:

- contratti a durata annuale
 1. Franco Angeli Online
 2. Il Foro Italiano
 3. Hein Online
 4. InfoLeges
- contratti a durata pluriennale
 1. Elsevier Science Direct
 2. Cell Press
 3. Scopus
 4. Web of Science
 5. Web of Science Custom Data
 6. Il Sole 24 ore
 7. De Jure Diamante
 8. Leggi d'Italia
 9. RivisteWeb
 10. JSTOR/Arts & Sciences I, II, III, VII
 11. Contributo CRUI spese gestione trattative

2) il finanziamento per l'anno 2022 della spesa prevista per i rinnovi di risorse elettroniche bibliografiche e il contributo CRUI alle spese di gestione trattative contrattuali, pari complessivamente a € 197.236,64 entro la prima data utile per esercitare le clausole di recesso e avviare le procedure di rinnovo e proroga (30 settembre 2021), mediante inserimento dello stanziamento necessario nel bilancio di Ateneo per l'anno 2022;

3) di autorizzare il Responsabile del Sistema bibliotecario-Referente CRUI di Istituzione, con il supporto delle Aree/Uffici competenti (Area Patrimonio e Servizi Economici; Ufficio Economato; Ufficio Programmazione e Appalti) a predisporre gli atti necessari per l'espletamento delle procedure di rinnovo tramite:

- adesione alle trattative di acquisto e ai contratti nazionali stipulati dalla CRUI per conto delle Università pubbliche e/o private legalmente riconosciute e gli Enti di ricerca;
- ricorso alle convenzioni CONSIP, se attive;

- affidamento ai sensi degli artt. 36 c. 2, 37 c. 1 e 125 c. 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. previa consultazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) oppure, in assenza delle risorse richieste nelle categorie in esso presenti, tramite procedura negoziata.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

10.2 Convenzione Quadro tra l'Università degli Studi di Teramo e l'Associazione per Amministratori di Condominio e Professionisti in ambito immobiliare della provincia di Teramo "Provedo - Formazione Mirata"; (ASS)

...OMISSIS...

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LETTA la relazione istruttoria;

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 361 del 31/10/2012 e ss.mm.ii.;

VISTO l'estratto del Consiglio di Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'8/9/2021;

VISTA la Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Teramo e l'Associazione per Amministratori di Condominio e Professionisti in ambito immobiliare della provincia di Teramo "Provedo - Formazione Mirata";

VISTA la delibera del Senato Accademico del 28/9/2021;

DELIBERA

Di approvare la stipula della Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Teramo e l'Associazione per Amministratori di Condominio e Professionisti in ambito immobiliare della provincia di Teramo "Provedo - Formazione Mirata" (allegato parte integrante), già sottoscritta in data 3 settembre 2021 dal Rettore dell'Università di Teramo, prof. Dino Mastrocola, dal Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione, prof. Christian Corsi e dal Presidente di PROVEDO, sig. Luca Esposito, in relazione alla quale il Consiglio di Facoltà di Scienze della Comunicazione ha espresso parere favorevole nella seduta dell'8 settembre 2021.

10.3 Stipula Convenzione per delegazioni di pagamento tra UniTE e Fides S.p.A.; (UPTA)

...OMISSIS...

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTA lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 361 del 31/10/2012;

VISTI il D.P.R. n. 180/1950, il D.P.R. n. 895/1950, le circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 1/2011, n. 38/2012, n. 2/2015, n. 3/2017 e n. 18/2019;

VISTA la richiesta del 15/07/2021 prot. n. 18120 presentata dall'istituto finanziario Fides S.p.A. e la documenta ad essa allegata;

VISTA la comunicazione del 14/09/2021

VISTO lo schema di convenzione;

PRESO ATTO del parere espresso dal Senato Accademico

DELIBERA

1. di autorizzare la stipula della convenzione per contratti di finanziamento con delegazione di pagamento tra l'Università degli Studi di Teramo e l'istituto finanziario Fides S.p.A. avente durata di un anno dalla data di sottoscrizione.
2. Di approvare lo schema di Convenzione per contratti di finanziamento per delegazioni di pagamento;
3. Di dare mandato al Direttore Generale per la relativa sottoscrizione e per i successivi eventuali rinnovi.

10.4 Convenzione tra Regione Abruzzo e Unite progetto FIERA regionale del lavoro ; (Segr. Direz.)

...OMISSIS...

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO lo Statuto dell'Università di Teramo, emanato con D.R. n. 361 del 31/10/2012;

VISTO il vigente regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con DR 270 del 16/06/2016;

VISTI gli allegati;

ACQUISITO il parere favorevole del Senato Accademico

DELIBERA

- di approvare la stipula della convenzione tra la Regione Abruzzo e Unite per il progetto Fiera-Lavoro;
- di dare mandato al Rettore e al Direttore Generale di apportare eventuali modifiche qualora si rendessero necessarie.

11. Ricerca Scientifica e Relazioni Internazionali

11.1 Approvazione Progetto Control finanziato a Valere sull' avviso FISR 2020 - COVID - Prima fase - Principal Investigator Prof. Enrico Dainese - Proponenti Università degli Studi di Teramo, Università degli Studi D'Annunzio Chieti – Pescara (UPVVR)

...OMISSIS...

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTI

- lo Statuto di Ateneo emanato con emanato con D.R. n. 361 del 31 ottobre 2012 e s.m.i.;
- la documentazione istruttoria;
- la delibera del Senato Accademico nella seduta del 29.06.2021;

CONSIDERATO che tale finanziamento non era stato previsto in sede di redazione del budget di Ateneo 2021;

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti;

VALUTATO l'interesse di UniTE alla realizzazione del progetto;

DELIBERA

- 1.** di autorizzare la realizzazione del progetto CONTROL (*COvid-19 iNflammation TheRapeutic pOtentiaL - Studio della 5-lipossigenasi in campioni di pazienti COVID-19: sviluppo di un nuovo biomarker con promettenti ricadute terapeutiche*), codice FISR2020IP_03845, presentato dall'Università di Teramo, in qualità di capofila con Coordinatore il prof. Enrico Dainese, e dall'Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA, in qualità di partner, a valere sull'AVVISO FISR 2020 – COVID- PRIMA FASE, emnatao dal MUR con Decreto Direttoriale n. 562 del 05.05.2020;
- 2.** di assegnare alla Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari ed Ambientali la gestione amministrativo-contabile del progetto e all'Area Ricerca – Ufficio Gestione e Rendicontazione Progetti di Ateneo la funzione di supporto nell'attività di monitoraggio e rendicontazione;
- 3.** di approvare la seguente variazione del budget di Ateneo 2021:

Descrizione	anno 2021	
A) PROVENTI OPERATIVI		
I. PROVENTI PROPRI		28.547,72
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	28.547,72	
TOTALE PROVENTI A)		28.547,72
B) COSTI OPERATIVI		
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE		28.547,72
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	28.547,72	
TOTALE COSTI (B)		28.547,72
RISULTATO A PAREGGIO	-	-

11.2 Approvazione Progetto ForTe finanziato a Valere su avviso FISR 2020 - COVID - Prima fase - Principal Investigator Prof.Luca Aversano (Università degli Studi Roma Tre) - Proponenti Università degli Studi Roma Tre, Università degli Studi di Teramo - Responsabile scientifico per Unite: Prof.ssa Besutti; (UPVVR)

...OMISSIS...

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTI

- lo Statuto di Ateneo emanato con emanato con D.R. n. 361 del 31 ottobre 2012 e s.m.i.;
- la documentazione istruttoria;
- la delibera del Senato Accademico nella seduta del 29.06.2021

CONSIDERATO che tale finanziamento non era stato previsto in sede di redazione del budget di Ateneo 2021;

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti;

VALUTATO l'interesse di UniTE alla realizzazione del progetto;

DELIBERA

- di autorizzare la realizzazione del progetto ForTe (*Formazione in Teatro: gli spazi della musica e dello spettacolo per una didattica innovativa in sicurezza*), codice FISR2020IP_00815, presentato dall' Università degli Studi ROMA TRE, in qualità di capofila con Coordinatore il prof. Luca Aversano, e dall'Università di Teramo, in qualità di partner, con Responsabile scientifico la prof.ssa Paola Besutti, a valere sull'AVVISO FISR 2020 – COVID- PRIMA FASE, emnatao

dal MUR con Decreto Direttoriale n. 562 del 05.05.2020;

- di assegnare alla Facoltà di Scienze della Comunicazione la gestione amministrativo-contabile del progetto e all'Area Ricerca – Ufficio Gestione e Rendicontazione Progetti di Ateneo la funzione di supporto nell'attività di monitoraggio e rendicontazione.
- di approvare la seguente variazione del budget di Ateneo 2021:

Descrizione	anno 2021	
A) PROVENTI OPERATIVI		
I. PROVENTI PROPRI		28.259,20
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	28.259,20	
TOTALE PROVENTI A)		28.259,20
B) COSTI OPERATIVI		
VIII. COSTI DEL PERSONALE		9.000,00
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)	9.000,00	
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE		19.259,20
3) Costi per l'attività editoriale	5.000,00	
12) Altri costi	14.259,20	
TOTALE COSTI (B)		28.259,20
RISULTATO A PAREGGIO	-	-

12. Regolamenti e Relazioni

12.1 Relazione annuale del Presidio della Qualità di Ateneo 2020-2021: riesame di Ateneo; (PQ)

...OMISSIS...

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LETTA la relazione istruttoria;

UDITA la Relazione del Presidente;

VISTO il parere dell'ANVUR circa l'accREDITAMENTO periodico della sede e dei Corsi di Studio dell'Ateneo di Teramo dal 3 agosto 2018;

VISTO il DM 144/2019 che accredita l'Ateneo di Teramo per la durata massima di 5 anni accademici (aa.aa. 2018/2019 – 2022-2023);

VALUTATE le criticità emerse dalla visita CEV;

CONSIDERATI degli obiettivi dichiarati nel Riesame di Ateneo 2020/2021;

VISTA la Relazione del Presidio della Qualità di Ateneo;

VISTO il parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 28 settembre 2021;

ACQUISITO il parere favorevole dei Revisori dei Conti

DELIBERA

1. di approvare e di far propria la Relazione Annuale del Presidio della Qualità di Ateneo come Riesame di Ateneo;
2. di invitare il PQA a monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi dichiarati dai Delegati, dai Presidi, dai Presidenti coinvolti.

12.2 "Modifica Regolamento scatti triennali professori e ricercatori"; (UPDR)

...OMISSIS...

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO lo Statuto di Ateneo approvato con D.R. n° 361 del 31.10.2012 e successivi aggiornamenti;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

VISTO il Regolamento di Ateneo sulla valutazione per l'attribuzione degli scatti triennali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato in regime di impegno a tempo pieno e definito in attuazione dell'articolo 6 comma 14 e dell'art. 8 della legge 30 dicembre 2010 n° 240, emanato con D.R. del 19 marzo 2019 n. 182;

DELIBERA

Di dare parere favorevole alla seguente modifica al Regolamento di Ateneo sulla valutazione per l'attribuzione degli scatti triennali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato in regime di impegno a tempo pieno e definito in attuazione dell'articolo 6 comma 14 e dell'art. 8 della legge 30 dicembre 2010 n° 240, emanato con D.R. del 19 marzo 2019 n. 182, emanato con D.R. del 19 marzo 2019 n. 182, aggiungendo dopo il comma 10 dell'articolo 5, il comma 11 come di seguito riportato: *“La Commissione, ove lo ritenga opportuno per la speditezza del procedimento, può effettuare le verifiche di cui al presente articolo facendo riferimento al parere di merito del Consiglio di Facoltà, espresso ai sensi dell'art. 3, comma 1 del presente regolamento”*.

12.3 Regolamento didattico di Ateneo; (DG)

...OMISSIS...

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il parere favorevole del Senato Accademico;
UDITA la relazione del Presidente;
LETTO il Regolamento Generale di Ateneo

DELIBERA

di approvare il “Regolamento Didattico di Ateneo” nella versione seguente, così come modificato;

di trasmettere il testo al Cun/Ministero, citando nella nota di accompagnamento al MIUR gli articoli dello Statuto richiamati in relazione.

Indice

Norme generali

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Autonomia didattica e amministrativa
- Art. 4 - Titoli di studio
- Art. 5 - Corsi di laurea
- Art. 6 - Corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico
- Art. 7 - Corsi di specializzazione
- Art. 8 - Dottorati di ricerca
- Art. 9 - Master universitari
- Art. 10 – Formazione finalizzata
- Art. 11 - Servizi didattici integrativi
- Art. 12 - Crediti formativi universitari
- Art. 13 - Istituzione e modificazione dei corsi di studio
- Art. 14 – Rilascio di titolo di studio congiunto e di doppio titolo
- Art. 15 - Ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico
- Art. 16 - Attività formative dei corsi di laurea
- Art. 17 - Attività formative dei corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico
- Art. 18 - Regolamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico
- Art. 19 - Attivazione e disattivazione dei corsi di studio
- Art. 20 - Programmazione e attivazione degli insegnamenti
- Art. 21 - Manifesto annuale degli studi e guide didattiche
- Art. 22 - Accessi, iscrizioni, carriera scolastica
- Art. 23 - Calendario didattico
- Art. 24 - Piano di studio
- Art. 25 - Verifiche del profitto
- Art. 26 – Commissioni di esame
- Art. 27 - Periodi di studio effettuati all'estero da studenti dell'Ateneo
- Art. 28 - Ammissione a singoli corsi di insegnamento
- Art. 29 - Prova finale e conseguimento dei titoli di studio
- Art. 30 - Orientamento e tutorato

- Art. 31 - Tecnologie per l'innovazione didattica, educazione multimediale e a distanza
- Art. 32 - Riconoscimento di crediti
- Art. 33 - Studenti impegnati a tempo parziale
- Art. 34 – Doveri didattici dei docenti
- Art. 35 - Valutazione dell'attività didattica e sistema di assicurazione della qualità
- Art. 36 – Pubblicità dei procedimenti e delle decisioni
- Art. 37 – Entrata in vigore

Norme generali

Art. 1 – Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento s'intende:

- a) per corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di specializzazione, di dottorato di ricerca, di perfezionamento scientifico e di altra formazione permanente, successivi al conseguimento della laurea e della laurea magistrale, come individuati nell'art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che detta le "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- b) per titoli di studio: la laurea, la laurea magistrale, la laurea magistrale a ciclo unico, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca, il master universitario di I e II livello, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, di cui alla precedente lettera a);
- c) per classe di appartenenza dei corsi di studio: l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, raggruppati ai sensi dell'art. 4 del D.M. 270/2004;
- d) per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche di cui al D.M. 29 luglio 2011 n. 236;
- e) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
- g) per credito formativo universitario: la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- h) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
- i) per ordinamento didattico di un corso di studio: l'insieme delle norme che regolano il percorso formativo del corso di studio;
- l) per regolamento didattico di un corso di studio il documento che specifica gli aspetti formativi e organizzativi del corso di studio;
- m) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

- n) per servizi didattici integrativi: servizi finalizzati a promuovere e/o sostenere il pieno dispiegamento della personalità degli studenti, la loro formazione anche professionale, le pari opportunità di studio e di vita all'interno della comunità accademica, con particolare riferimento ai servizi di orientamento e tutorato;
- o) per curriculum: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
- p) per Università o Ateneo: l'Università degli Studi di Teramo;
- q) per Statuto: lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo emanato con Decreto Rettorale n.361 del 31 ottobre 2012 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento, redatto in conformità e in applicazione dell'art. 11 del D.M. 270/2004, dell'art. 1, comma 4 dei DD.MM. 16 marzo 2007 e dei successivi decreti ministeriali, disciplina gli ambiti demandati all'autonomia dell'Ateneo per gli aspetti di organizzazione e gestione delle attività didattiche comuni ai corsi di studio attivati presso l'Università degli Studi di Teramo.

Esso disciplina inoltre le attività e i servizi di orientamento, di sostegno, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente, stabilendo altresì le norme generali alle quali le strutture didattiche dell'Ateneo devono attenersi nei rispettivi regolamenti, anche ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal punto 2 dell'art. 11 della legge 341/1990.

Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico deliberati dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e parere obbligatorio del Consiglio degli studenti, su proposta del Consiglio di Facoltà interessato o, nel caso di più Facoltà coinvolte, su proposta dei Consigli delle Facoltà stesse, sentiti i Consigli dei corsi di studi interessati, sono riportati nell'allegato del presente Regolamento, nel rispetto di quanto previsto all'art. 11 del D.M. 270/2004.

Art. 3 - Autonomia didattica e amministrativa

I regolamenti didattici dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico specificano gli aspetti organizzativi dei corsi e sono predisposti ai sensi dei successivi articoli.

I regolamenti didattici dei corsi di specializzazione, disposti ai sensi dello Statuto e nel rispetto della normativa vigente, costituiscono appendice ai regolamenti delle Facoltà ai quali i corsi di specializzazione fanno capo.

Le disposizioni delegate all'Università, ai sensi della vigente normativa, con riguardo ai corsi di dottorato di ricerca, costituiscono materia di un apposito regolamento, deliberato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e parere obbligatorio del Consiglio degli studenti.

Le modalità organizzative dei corsi di master universitari e dei corsi di perfezionamento costituiscono materia di un apposito regolamento, deliberato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e parere obbligatorio del Consiglio degli studenti.

I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano gli aspetti inerenti all'organizzazione e gestione della didattica, i servizi didattici integrativi, nonché alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative. I corsi di studio e i servizi didattici alla cui organizzazione concorrano più Facoltà sono disciplinati da regolamenti specifici.

Le modalità di regolamentazione di eventuali strutture speciali di apprendimento, perfezionamento e aggiornamento post-lauream sono determinate dal Senato accademico all'atto della loro istituzione.

Art. 4 - Titoli di studio

L'Università rilascia i seguenti titoli di studio:

- la laurea (L)
- la laurea magistrale (LM)
- il diploma di specializzazione (DS)
- il dottorato di ricerca (DR).

L'Università rilascia, altresì, diplomi di master universitari di primo e di secondo livello a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi alla laurea o alla laurea magistrale, ai sensi della normativa in vigore.

I titoli previsti dal presente articolo possono essere conferiti anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. Possono altresì essere conferiti doppi titoli con atenei stranieri. Il conferimento dei titoli congiunti/doppi è regolamentato dalle convenzioni stipulate con gli atenei interessati.

Ai sensi della normativa in vigore, l'Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito da ogni studente per conseguire il titolo.

Art. 5 - Corsi di laurea

I corsi di laurea hanno l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni.

L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e delle direttive dell'Unione Europea.

La laurea è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.

I corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale. I corsi istituiti nella stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi in curricula. Due corsi di studio della stessa classe (nei relativi curricula) devono differenziarsi per almeno 40 crediti formativi. Sono comuni le attività formative che presentano la stessa

denominazione, o denominazioni dichiarate equipollenti, e che afferiscono al medesimo settore scientifico-disciplinare con uguale numero di crediti.

L'Università può istituire un corso di laurea nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi.

Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione/iscrizione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al terzo anno.

Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una seconda lingua dell'Unione Europea.

Possono essere istituiti corsi di laurea interfacoltà o interateneo. I corsi di laurea interfacoltà sono proposti dalle Facoltà interessate e deliberati dal Consiglio di Amministrazione con parere obbligatorio del Senato Accademico. I corsi di laurea interateneo sono istituiti, previa sottoscrizione di convenzione con gli Atenei interessati, con il medesimo iter dei corsi interfacoltà.

Art. 6 - Corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico

I corsi di laurea magistrale hanno l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. La durata normale dei corsi di laurea magistrale è di due anni.

La laurea magistrale è conseguita al termine del corso di laurea magistrale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.

La qualifica di dottore magistrale compete altresì a coloro che hanno conseguito e conseguono la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99, nonché a coloro che hanno conseguito e conseguono il titolo di laurea specialistica ai sensi dello stesso D.M. 509/99.

I corsi di laurea magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale. Due corsi di studio della stessa classe (e i relativi curricula) devono differenziarsi per almeno 30 CFU.

L'Università può istituire un corso di laurea magistrale nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione/iscrizione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al secondo anno.

Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche disposizioni in materia, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università, lo studente, comunque già in possesso di laurea, deve aver acquisito 120 crediti come da ordinamento e regolamento didattico del corso di studio cui è iscritto.

Sono definiti corsi di laurea magistrale a ciclo unico i corsi di studio per i quali nell'ambito dell'Unione europea non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali. Ai corsi a ciclo

unico si accede con il diploma di scuola secondaria superiore. La loro durata normale è di cinque o sei anni.

Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico, lo studente deve aver acquisito 300 o 360 crediti, a seconda della durata del corso, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

Possono essere istituiti corsi di laurea magistrale e corsi di laurea magistrale a ciclo unico interfacoltà o interateneo. I corsi interfacoltà sono proposti dalle Facoltà interessate e deliberati dal Consiglio di Amministrazione con parere obbligatorio del Senato Accademico.

I corsi di interateneo sono istituiti, previa sottoscrizione di convenzione con gli Atenei interessati, con il medesimo iter dei corsi interfacoltà.

Art. 7 - Corsi di specializzazione

I corsi di specializzazione possono essere istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea e hanno l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.

Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati sono definiti dall'Università, in conformità alla vigente normativa in materia.

Il diploma di specializzazione è conseguito al termine del corso di specializzazione.

Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito le conoscenze e le competenze previste dall'ordinamento didattico del corso, così come previste dalla vigente normativa e dai regolamenti dei singoli corsi.

Il Consiglio del corso di specializzazione esercita tutte le attribuzioni inerenti il funzionamento del corso, secondo la normativa vigente.

Il Regolamento del corso può stabilire i casi e le modalità di certificazione dei CFU.

Art. 8 - Dottorati di ricerca

I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dalle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali e dallo specifico regolamento di Ateneo in materia.

Il suddetto regolamento disciplina altresì l'organizzazione delle eventuali Scuole di dottorato che raggruppano i corsi di dottorato di ricerca ai sensi della normativa in vigore. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso di un titolo di laurea magistrale/magistrale a ciclo unico o di un titolo di laurea specialistica conseguito ai sensi del D.M.509/99 o di un titolo di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente il D.M.509/99, ovvero di un titolo di studio acquisito all'estero e riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente e regolamentare di Ateneo.

A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca.

Art. 9 - Master universitari

I master universitari sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta qualificazione formativa finalizzati allo sviluppo e all'acquisizione di competenze e capacità di livello superiore.

Per essere ammessi al master universitario di primo livello occorre essere in possesso del titolo di laurea; per essere ammessi al master universitario di secondo livello occorre essere in possesso del titolo di laurea magistrale/magistrale a ciclo unico o del titolo di laurea specialistica conseguito ai sensi del D.M. 509/99 o di un titolo di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/99 ovvero, in entrambi i casi, di un titolo di studio acquisito all'estero e riconosciuto idoneo.

Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti (o 120 in caso di Master biennale) oltre a quelli previsti per la laurea o per la laurea magistrale

Le procedure per l'attivazione dei master e le modalità di svolgimento delle relative attività formative -predisposte anche in collaborazione con altri enti sulla base di specifiche convenzioni in rispondenza a specifiche esigenze di qualificazione e alta professionalità nei settori di pertinenza- sono stabilite dall'apposito regolamento.

Art. 10 - Formazione finalizzata

Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali o compatibilmente con l'assolvimento delle stesse, l'Università può attivare o concorrere a realizzare corsi di formazione finalizzata.

Nell'ambito della formazione finalizzata, in particolare, l'Università può attivare, previa individuazione delle risorse da impegnare, i seguenti corsi elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici, eventualmente in collaborazione con l'Ordine professionale di riferimento;
- b) corsi di perfezionamento professionale post laurea;
- c) corsi di educazione ed aggiornamento culturale degli adulti;
- d) corsi per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori;
- e) corsi di aggiornamento professionale;
- f) corsi per insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado;
- g) summer/winter school;
- h) corsi e seminari tematici.

Le attività di cui al presente articolo possono essere intraprese in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale e/o internazionale e possono essere oggetto di contratti o convenzioni anche a titolo oneroso.

Le strutture competenti alla proposta e realizzazione degli interventi di formazione finalizzata, le procedure per la loro attivazione e le modalità di svolgimento sono definite nello Statuto e nel Regolamento generale di Ateneo

L'Università può concorrere alla progettazione, istituzione, attivazione di corsi di studio non universitari in attuazione della legge, o di progetti che prevedano quale capofila altro ente pubblico o privato. In tali casi il titolo e/o l'attestazione viene rilasciato/a dall'ente all'uopo legittimato che, previa specifica richiesta, può essere autorizzato a citare la collaborazione dell'Università ed a richiedere un attestato per i crediti eventualmente riconosciuti a ciascun partecipante

ART. 11 - Servizi didattici integrativi

Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, l'Università, attiva, anche in collaborazione con enti pubblici e privati cointeressati, servizi didattici integrativi.

La disciplina dei singoli servizi di cui ai commi seguenti è dettata dalla delibera di attivazione e da appositi Regolamenti predisposti nel rispetto della normativa generale, dei principi fissati nello Statuto e nel presente Regolamento.

In particolare, l'Università attiva i seguenti servizi didattici, elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) corsi di orientamento per gli studenti;
- b) attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, da svolgersi secondo i criteri e le modalità fissate in apposito Regolamento, approvato dal Senato Accademico, acquisito il parere del Consiglio degli studenti per quanto di competenza;
- c) interventi atti a rimuovere le condizioni di svantaggio, rivolti a studenti diversamente abili, finalizzati a rendere effettivo il loro diritto allo studio ed a permettere pari opportunità di studio e di vita all'interno della comunità accademica; gli interventi possono essere realizzati con il sostegno di enti pubblici e privati;
- d) ogni altra attività e servizio didattico integrativo finalizzato a promuovere e/o sostenere la piena integrazione per gli studenti di cittadinanza non italiana e la mobilità internazionale di tutte le sue componenti, anche cogliendo le opportunità lanciate da enti pubblici e privati.

Le attività di cui al presente articolo possono essere intraprese in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale, comunitario o internazionale e possono quindi essere oggetto di contratti o convenzioni.

Le strutture competenti alla proposta e realizzazione dei servizi didattici integrativi, le procedure per la loro attivazione e le modalità di svolgimento sono definite in appositi Regolamenti.

Le deliberazioni di attivazione dei servizi sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, su proposta o previo parere del Senato Accademico.

Art. 12 - Crediti formativi universitari

Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dall'Università consentono agli studenti iscritti l'acquisizione di crediti formativi universitari.

I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa e/o competenze e/o abilità professionali sono stabiliti nei Regolamenti didattici dei corsi di studio e sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di accertamento dell'apprendimento o in virtù di idonea certificazione nelle ipotesi individuate dalla Legge e/o dal presente Regolamento e dai Regolamenti didattici di corso di studio.

La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente, a tempo pieno negli studi universitari, è fissata, convenzionalmente, in 60 CFU.

A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per lo studente, comprensivo di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative, ivi comprese le ore di studio individuale. Un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%, è possibile per specifici percorsi

formativi solo se consentito da decreti ministeriali e deliberato dagli organi accademici.

La frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento delle prove di accertamento dell'apprendimento o a seguito di altra forma di verifica della preparazione e/o delle competenze conseguite stabilite nel regolamento didattico del corso di studio, fermo restando che la valutazione del profitto, ove prevista in voti, è espressa secondo le modalità stabilite al successivo art. 25.

Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.

Art. 13 - Istituzione e modificazione dei corsi di studio

L'Università progetta e adegua i propri corsi di studio tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, e assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi.

I corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal D.M. 270/2004, dai correlati provvedimenti ministeriali e dal presente Regolamento, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione del sistema universitario. Tali corsi di studio sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici.

E' possibile istituire corsi di studio con denominazione formulata in lingua straniera. In tal caso le relative attività formative si svolgono anche nella medesima lingua.

L'istituzione, la modifica e la soppressione di un corso di studio sono approvati dal Consiglio di Amministrazione. Le proposte possono essere formulate dalla Facoltà, o da più Facoltà, e sottoposte al parere obbligatorio del Senato Accademico o formulate dal Senato Accademico stesso, sentiti, se del caso, i Consigli dei corsi di studio interessati.

Pe istituire un corso di studi occorre:

- a) la consultazione con organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione e/o le risultanze degli studi di settore, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali;
- b) la determinazione del relativo ordinamento didattico;
- c) l'acquisizione del parere di competenza del Nucleo di valutazione dell'Ateneo espresso mediante un'apposita relazione tecnica;
- d) l'acquisizione del parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento universitario;

L'adeguamento degli ordinamenti didattici, di cui all'allegato del presente Regolamento, viene deliberato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ed è approvato con decreto del Rettore.

Art. 14 – Rilascio di titolo di studio congiunto e di doppio titolo

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 10, del D.M. n. 270/2004, l'Università può rilasciare titoli di studio in collaborazione con altri atenei italiani o stranieri sulla base di apposite convenzioni.

Le suddette convenzioni devono riportare i percorsi formativi comuni, concordati dalle università convenzionate, nel rispetto dei vincoli posti dall'ordinamento didattico del corso di studio.

Le verifiche di profitto devono essere documentate da un voto, per salvaguardare l'omogeneità del sistema di valutazione. A tal fine, la convenzione stipulata con le università straniere deve prevedere un sistema di conversione dei voti.

La convenzione può altresì prevedere il rilascio di un unico titolo con l'indicazione delle università convenzionate.

Art. 15 - Ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico

Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico sono deliberati contestualmente alla prima istituzione dei corsi secondo le modalità di cui al precedente art. 13. Essi sono approvati dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11 della legge 341/1990 e sono emanati con decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione. Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti.

L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina:

- a) la classe o le classi di appartenenza;
- b) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
- c) gli obiettivi formativi;
- d) i risultati di apprendimento attesi formulati descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici;
- e) i risultati di apprendimento dello studente formulati secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento);
- f) il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
- g) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula, ove previsti;
- h) i crediti assegnati alle attività formative e a ciascun ambito, individuando, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, uno o più settori scientifico-disciplinari;
- i) le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del D.M. 270/2004 e dall'art. 22 del presente Regolamento.
- l) il numero massimo di crediti riconoscibili ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.M. 270/2004, dell'art. 14, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 30 del presente Regolamento;
- m) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, stabilendo se questa possa essere svolta in lingua straniera.

L'ordinamento didattico è accompagnato da una scheda informativa corredata di una breve sintesi del parere del Comitato regionale di coordinamento universitario e della relazione tecnica del Nucleo di valutazione, nonché delle motivazioni alla base della proposta di istituzione o di modifica. In caso di corsi di studio interateneo anche stranieri, il relativo ordinamento determina, altresì, le modalità di organizzazione e di funzionamento.

Ciascun ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento. L'articolazione in curricula deve assicurare in ogni caso un'ampia base comune in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza culturale nei laureati o laureati magistrali di una stessa classe.

Una pluralità di curricula può essere prevista nei corsi di laurea magistrale, in particolare al fine di favorire l'ammissione di laureati provenienti da più corsi di laurea, anche afferenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio.

La modifica dell'ordinamento di un corso di studio è deliberata dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 16 - Attività formative dei corsi di laurea

I percorsi formativi di ciascun corso di laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:

- a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza del corso;
- b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
- c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il percorso formativo;
- e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano;
- g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale;
- h) nell'ipotesi di corsi orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali e, pertanto, all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, attività formative relative a stages e tirocini formativi presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, studi professionali e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base sia in quelle caratterizzanti, garantendo loro

la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline.

Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del comma 1, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.

Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del comma 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 18, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.M. 16 marzo 2007. Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività di base e/o caratterizzanti. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.

Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del comma 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.M. 16 marzo 2007. Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo nei corsi di pari livello consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto

Art. 17 - Attività formative dei corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico

I percorsi formativi di ciascun corso di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:

- a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza per i corsi a ciclo unico;
- b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
- c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli caratterizzanti, e a quelli di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il percorso formativo;
- e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. Per conseguire la laurea magistrale è richiesta la predisposizione e presentazione di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore;
- f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano per i corsi a ciclo unico;
- g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione nelle discipline caratterizzanti, e in quelle di base e

caratterizzanti per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline.

Per le attività di cui alla lettera b) del comma 1, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.

Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del comma 1, il numero minimo di crediti attribuibili, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.M. 16 marzo 2007, è 12 per le lauree magistrali e per le lauree magistrali a ciclo unico.

Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività caratterizzanti, e per le attività di base e/o caratterizzanti nel caso di classi riferite a corsi a ciclo unico. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.

Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del comma 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.M. 16 marzo 2007 è 8 per le lauree magistrali e per le lauree magistrali a ciclo unico. Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo nei corsi di pari livello consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline caratterizzanti e di base.

In ciascun corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di 30 esami, nel caso di corsi della durata di cinque anni, più di 36 esami, nel caso di corsi della durata di sei anni.

Art. 18 - Regolamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico

I regolamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico sono deliberati dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e parere obbligatorio del Consiglio degli studenti, su proposta del Consiglio della Facoltà o, nel caso di più Facoltà coinvolte, su proposta dei Consigli delle Facoltà sentiti, se del caso, i Consigli dei corsi di studio interessati. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 341/1990 e dell'art. 12 del D.M. 270/2004, il regolamento didattico di un corso di studio, nel rispetto della libertà d'insegnamento e dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso, in conformità al relativo ordinamento, quale definito nell'allegato del presente Regolamento.

Nel rispetto della normativa vigente, i regolamenti didattici dei corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, prevedono:

- a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze, delle competenze e delle abilità da acquisire e indicando, ove possibile, i profili professionali di riferimento;
- b) gli eventuali curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;

- c) i requisiti per l'ammissione al corso di studio e le relative modalità di verifica;
- d) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli;
- e) i crediti assegnati ad ogni insegnamento, ai relativi moduli, ove previsti, e le eventuali propedeuticità;
- f) la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altro impegno di tipo individuale, per ciascuna categoria di attività formativa nel rispetto di quanto indicato all'art. 12;
- g) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità della verifica della preparazione;
- h) le attività a scelta dello studente e i relativi crediti;
- i) le altre attività formative previste e i relativi crediti;
- l) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi crediti;
- m) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi crediti;
- n) le modalità di verifica dei risultati degli stages, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi crediti;
- o) i crediti assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche e le modalità della prova medesima e della relativa attività formativa personale;
- p) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
- q) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio;
- r) le forme di verifica per il riconoscimento dei crediti acquisiti;
- s) i docenti del corso di studio con specifica indicazione dei docenti di cui all'art. 1, comma 9, dei DD.MM. 16 marzo 2007, e dei loro requisiti specifici rispetto alle discipline insegnate;
- t) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio;
- u), i criteri, rispetto ai corsi di laurea, per la determinazione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi e le modalità per il loro recupero, che devono comunque essere assolti durante il 1° anno di corso

Le disposizioni dei regolamenti concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dal Consiglio della Facoltà interessata o, nel caso di più Facoltà coinvolte, su proposta dei Consigli delle Facoltà coinvolte sentiti, se del caso, i Consigli dei corsi di studio interessati, previo parere favorevole della Commissione paritetica, da rendersi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la delibera è adottata prescindendo dal parere. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è assunta dal Senato accademico.

I regolamenti didattici dei corsi di studio sono sottoposti a revisione periodica, di norma ogni anno, con particolare riguardo al numero dei crediti assegnati ad ogni attività formativa.

Art. 19 - Attivazione e disattivazione dei corsi di studio

L'attivazione dei corsi di studio istituiti è subordinata all'inserimento annuale degli stessi nella banca dati ministeriale di riferimento, nel rispetto della normativa vigente. L'Università assicura agli studenti iscritti a corsi di studio soppressi di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo, garantendo altresì l'esercizio della facoltà di opzione per altri corsi di studio attivati.

L'attivazione e la soppressione dei corsi di studio sono approvate dal Consiglio di amministrazione, su proposta deliberata dal Senato accademico.

Art. 20 - Programmazione e attivazione degli insegnamenti

Nel rispetto delle scadenze indicate dal Ministero per l'inserimento nella banca dati di riferimento, il Consiglio della Facoltà o, nel caso di più Facoltà coinvolte, i Consigli delle Facoltà stesse, sentiti i Consigli dei corsi di studio interessati, programmano le attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale attivi nel successivo anno accademico.

Il Consiglio della Facoltà o, nel caso di più Facoltà coinvolte, i Consigli delle Facoltà stesse, sentiti i Consigli dei corsi di studio interessati, stabiliscono nei piani didattici, in particolare, gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari. I piani didattici stabiliscono altresì l'attribuzione delle incombenze didattiche ed organizzative di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato, nel rispetto delle differenti norme sullo stato giuridico.

Il ricorso per la copertura di insegnamenti a docenti non in servizio presso l'Ateneo o a collaborazioni esterne, da attuarsi con le procedure previste dalla normativa in vigore, deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità ai fini dell'applicazione dei rispettivi ordinamenti didattici.

Per il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio il Consiglio della Facoltà o, nel caso di più Facoltà coinvolte, i Consigli delle Facoltà stesse, sentiti, se del caso, i Consigli dei corsi di studio interessati, nel rispetto della libertà di insegnamento, provvedono alla programmazione, al coordinamento e alla definizione delle modalità di verifica dei risultati delle attività formative.

Per gli insegnamenti previsti dal regolamento didattico di un corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico è consentito ricorrere alla mutuazione degli stessi se attivati presso altri corsi di studio e comunque previo accertamento della loro funzionalità e adeguatezza rispetto agli obiettivi formativi propri del corso di studio. La mutuazione è deliberata dal Consiglio della Facoltà o, nel caso di più Facoltà coinvolte, dai Consigli delle Facoltà stesse, sentiti, se del caso, i Consigli dei corsi di studio interessati. Qualora la mutuazione riguardi un insegnamento che fa capo ad altra struttura, è richiesto il nulla osta di quest'ultima, unitamente all'indicazione delle condizioni riservate agli studenti interessati. In ogni caso la mutuazione deve assicurare il rispetto dei requisiti di numerosità degli studenti ai sensi delle normative vigenti. Si possono deliberare mutuazioni anche su insegnamenti attivati presso altre Università, purché nel quadro di accordi interateneo.

Il Consiglio della Facoltà o, nel caso di più Facoltà coinvolte, i Consigli delle Facoltà stesse, sentiti i Consigli dei corsi di studio interessati, stabiliscono l'articolazione degli insegnamenti, in coerenza con le determinazioni assunte relativamente ai crediti formativi, garantendo l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, così da evitare la parcellizzazione delle attività formative.

Nel caso in cui l'insegnamento si articoli in moduli è indispensabile che questi siano definiti all'interno dell'insegnamento.

Gli insegnamenti si completano di norma entro un singolo semestre o comunque nell'arco dell'anno accademico. Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione sono determinate in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico.

Gli insegnamenti di corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico appartenenti alla medesima classe, sono di norma sdoppiati se, nel rispetto delle normative vigenti, il numero complessivo di studenti iscritti e della capienza delle strutture didattiche lo richiedono. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e di esame. I Consigli dei corsi di studio definiscono i criteri per la distribuzione degli studenti tra gli insegnamenti sdoppiati, disciplinando le possibili modalità di scelta in modo da assicurare una equilibrata e funzionale suddivisione del relativo carico.

Art. 21 - Manifesto annuale degli studi e guide didattiche

Il manifesto annuale degli studi, finalizzato a garantire la trasparenza dell'offerta didattica, porta a conoscenza degli studenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia, le disposizioni contenute nei regolamenti didattici e tutte le informazioni relative all'organizzazione della didattica dei corsi di studio, nelle schede uniche annuali dei corsi di studio nonché tutte le procedure amministrative necessarie per l'iscrizione.

Le Facoltà sono tenute a rendere noti entro l'inizio dell'anno accademico i calendari didattici, i programmi dettagliati delle attività formative ed in particolare degli insegnamenti attivati, gli orari di ricevimento dei docenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami di profitto e per il conseguimento del titolo di studio, comunicando per tempo ogni eventuale variazione delle informazioni precedentemente fornite.

Art. 22 - Accessi, iscrizioni, carriera scolastica

Per l'ammissione a un corso di laurea occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente. Per l'iscrizione ad un corso di laurea sono, altresì, richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale.

I regolamenti didattici dei corsi di laurea definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche come indicate al successivo comma 4. Nel caso in cui la verifica non sia risultata positiva, le Facoltà indicano gli specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso; i Regolamenti didattici dei corsi di laurea determinano le relative modalità di accertamento.

Agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi agli stessi con una votazione inferiore ad una votazione minima prefissata dai Consigli dei corsi di laurea vengono assegnati obblighi formativi aggiuntivi.

I Consigli dei corsi di laurea possono promuovere lo svolgimento di attività formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e possono eventualmente organizzare attività formative integrative al fine di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi di cui ai commi 2 e 3, operando anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria, sulla base di apposite convenzioni.

Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Per i corsi di laurea magistrale il Regolamento Didattico del corso di studi definisce specifici criteri di accesso per valutare il possesso dei requisiti curriculari, l'adeguata preparazione personale dello studente, le modalità per la verifica del possesso dei requisiti curriculari. Nel rispetto della normativa vigente, il Consiglio di amministrazione, su proposta della Facoltà interessata, sentito il Senato Accademico, può deliberare la limitazione degli accessi a qualsiasi corso di studi attivo nell'Ateneo. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale definiscono i requisiti curriculari indispensabili, facendo di norma riferimento a: classi delle lauree triennali, numero di crediti acquisiti in determinati settori scientifico-disciplinari e/o competenze acquisite funzionali al percorso formativo della laurea magistrale.

L'adeguatezza della preparazione personale è verificata con procedure definite nel regolamento didattico di ciascun corso di studio.

Per essere ammessi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.M. 270/2004.

L'ammissione ai corsi di studio a numero programmato è disciplinata ai sensi della normativa in vigore e, per quanto di competenza, dal Senato Accademico previo parere obbligatorio del Consiglio di amministrazione, sulla base della proposta del Consiglio della Facoltà o, nel caso di più Facoltà coinvolte, su proposta dei Consigli delle Facoltà stesse.

L'Università provvede nei termini previsti dalla normativa vigente ad indicare le modalità e il calendario delle prove di ammissione ai corsi di studio a numero programmato, unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione. Il Consiglio della Facoltà o, nel caso di più Facoltà coinvolte, i Consigli delle Facoltà nominano le Commissioni responsabili dello svolgimento delle prove. Le graduatorie di tali prove sono di norma rese pubbliche entro otto giorni dallo svolgimento delle stesse.

Il Senato accademico stabilisce annualmente la data di apertura delle immatricolazioni e del rinnovo delle iscrizioni. Esse hanno termine il 5 novembre. Il Senato accademico può concedere proroghe al termine di cui sopra.

Nel caso dei corsi di studio a numero programmato, i termini sono stabiliti annualmente dal Senato accademico su proposta della Facoltà o delle Facoltà coinvolte.

La qualifica di studente è riservata agli iscritti ai corsi di studio attivati che siano in regola con le procedure di iscrizione e i versamenti relativi.

Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di un corso di studio. Lo studente che viola la predetta norma è tenuto a formalizzare la rinuncia agli studi per uno dei corsi.

È consentita l'iscrizione a più corsi di perfezionamento attivati nello stesso anno accademico purché non vi sia sovrapposizione di attività didattica.

Lo studente iscritto a un corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico che abbia ottenuto l'ammissione a un corso di specializzazione a un dottorato di ricerca o a un master universitario, deve richiedere la sospensione temporanea della carriera presentando apposita istanza. La sospensione deve essere richiesta anche per frequentare corsi di studio presso università straniere o presso

istituti di formazione militare italiani. Nel caso di disattivazione per effetto dell'introduzione di nuovi ordinamenti, lo studente deve passare all'ordinamento attivo, secondo le norme del regolamento del corso.

Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non può compiere alcun atto di carriera né fruire di alcun servizio didattico e amministrativo relativamente al corso sospeso.

Lo studente può interrompere temporaneamente gli studi, nei casi previsti dalla normativa vigente, non rinnovando l'iscrizione per almeno un anno accademico. Nel caso in cui lo studente abbia già rinnovato l'iscrizione, l'interruzione degli studi non è consentita in corso d'anno. Nel periodo di interruzione degli studi lo studente non può compiere alcun atto di carriera né fruire di alcun servizio didattico e amministrativo relativamente al corso interrotto. Nel periodo di interruzione lo studente non può iscriversi ad altri corsi e/o fruire di attività didattiche.

Lo studente fuori corso iscritto ad Ordinamenti previgenti il D.M. n. 509/1999 decade dagli studi se decorrono otto anni accademici consecutivi dall'anno accademico in cui ha sostenuto l'ultimo esame.

La decadenza comporta la perdita dello status di studente.

La decadenza non si interrompe in caso di interruzione o sospensione degli studi e non si applica a coloro che abbiano superato tutti gli esami di profitto e siano in debito del solo esame di laurea. L'indicazione di studente decaduto viene riportata sulla certificazione degli studi. Gli studenti decaduti possono richiedere la valutazione della carriera pregressa. L'eventuale riconoscimento è di esclusiva competenza dell'organo didattico che valuta la richiesta di re-immatricolazione.

Gli studenti iscritti ad Ordinamenti disciplinati dal D.M. 509/99 e dal D.M. n. 270/04 non incorrono nella decadenza.

Lo studente può rinunciare agli studi. Lo studente rinunciatario può riattivare la carriera nello stesso o in altro Corso di Studio; in tal caso, si applica quanto previsto per gli studenti decaduti.

In caso di rinuncia ad un Corso di Studio ad accesso programmato, la facoltà di riattivare la carriera è consentita a condizione che esistano posti disponibili - in caso di più domande, secondo il loro ordine di arrivo - e che la struttura didattica competente dichiarare che le modalità e i contenuti della prova di ammissione già sostenuta siano equipollenti a quelli vigenti al momento della riattivazione.

Art. 23 - Calendario didattico

Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito, per ciascun anno accademico, indicativamente, tra il 15 settembre e il 30 giugno successivo.

Attività di orientamento, propedeutiche, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali rivolti agli studenti iscritti ai corsi di studio possono svolgersi anche in altri periodi, purché sia così deliberato dal Consiglio della Facoltà o, nel caso di più Facoltà coinvolte, dai Consigli delle Facoltà stesse.

Nel rispetto del calendario accademico dell'Ateneo, i periodi di svolgimento degli insegnamenti, il calendario delle lezioni, degli esami e delle prove finali del corso di studio sono stabiliti dal relativo manifesto.

Gli esami di profitto, e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione, previsti per i corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti. La distribuzione dei relativi appelli, in numero comunque non inferiore a cinque, è stabilita dalle Facoltà, evitando, di norma, la sovrapposizione con i periodi di lezione. Il numero annuale degli appelli può essere elevato, ulteriormente, per gli studenti “fuori corso” o per studenti che si trovino in particolare situazione. L'intervallo tra due appelli successivi di norma non può essere inferiore a dodici giorni.

Le prove finali di laurea e di laurea magistrale devono svolgersi, di norma, entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo. Per coloro che conseguono la laurea, laurea magistrale o la laurea magistrale a ciclo unico entro tale data, le prove di verifica delle attività formative devono comunque concludersi prima del 31 marzo dello stesso anno.

Purché si svolgano entro tali date, le prove in questione possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di reinscrizione.

Lo studente in regola con l'iscrizione e i versamenti relativi può sostenere, tutti gli esami e le prove di verifica per i quali possiede l'attestazione di frequenza, ove richiesta, e che si riferiscano comunque a corsi conclusi e nel rispetto delle eventuali propedeuticità.

I regolamenti didattici dei corsi di studio stabiliscono le modalità di determinazione del calendario degli esami di profitto e delle prove di verifica per i corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico. Le date relative, da fissarsi tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche e delle eventuali propedeuticità, sono di norma stabilite con 180 giorni di anticipo rispetto allo svolgimento delle prove. Le prove finali dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico si svolgono sull'arco di almeno tre appelli.

Art. 24 - Piano di studio

Il piano di studio è l'insieme delle attività formative obbligatorie, delle attività previste come opzionali e delle attività formative scelte autonomamente dallo studente in coerenza con il regolamento didattico del corso di studio.

All'atto dell'iscrizione al primo anno, allo studente viene automaticamente attribuito un piano di studio che costituisce il piano di studio statutario.

Anche al fine di perseguire l'adeguatezza della propria preparazione personale in vista dell'iscrizione a corsi di laurea magistrale, gli studenti iscritti ad un corso di laurea possono acquisire crediti relativi a insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso di studio. I crediti e le votazioni ottenuti per gli insegnamenti aggiuntivi non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto, ma sono registrati nella carriera dello studente.

L'Ateneo assicura i servizi di orientamento necessari all'esercizio di una scelta consapevole, anche predisponendo opportuni percorsi formativi nell'ambito del regolamento del corso di studio

Art. 25 - Verifiche del profitto

I Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera universitaria e dell'acquisizione

dei crediti corrispondenti alle attività formative previste nel piano di studio. Tali prove consistono in esami (orali, scritti o pratici), la cui votazione viene espressa in trentesimi. La prova è superata con una votazione di almeno 18/trentesimi. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.

Le verifiche del profitto devono essere sempre individuali e devono avere luogo secondo modalità che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività formativa e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.

La prova d'esame deve vertere sul programma del corso opportunamente divulgato dal docente sul sito Web di Ateneo.

I regolamenti didattici dei Corsi di Studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi. In questi casi, i docenti partecipano congiuntamente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli.

Sia nel caso di prove uniche sia in quello di prove successive di cui al capoverso 3, devono essere garantite la pubblicità delle stesse, se orali, e la possibilità di accedere agli esiti delle stesse, se scritte.

Relativamente ai corsi di laurea, di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico, nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste ultime attività possono essere considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni relative alle attività formative di cui alle lettere e), f), h) dell'art. 10, nonché quelle relative alle attività di cui alle lettere e), f), g) dell'art. 11 del D.M. 270/2004 non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.

Il calendario degli appelli è stabilito per ciascun insegnamento con le modalità previste all'art. 23 del presente Regolamento e deve essere reso noto su sito Web di Ateneo con la massima tempestività. Una volta fissata, la data dell'appello non può essere anticipata.

Agli studenti portatori di "DSA" («disturbi specifici dell'apprendimento»), certificati ai sensi della l. 170/10, sono garantite adeguate forme di verifica e di valutazione, anche attraverso il ricorso a provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica, secondo quanto indicato dalle linee guida allegate al D.M. del 12 luglio 2011.

Art. 26 - Commissioni d'esame

Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Preside di Facoltà sentiti i professori ufficiali della materia per i corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico.

Le Commissioni sono composte dal docente responsabile dell'insegnamento e, eventualmente, da altri docenti o cultori della materia.

Il Presidente della Commissione è responsabile dei relativi verbali, garantisce il corretto svolgimento dell'esame e ne comunica tempestivamente il risultato agli uffici competenti al fine della registrazione nelle carriere degli studenti.

Le Commissioni d'esame sono nominate, all'inizio di ogni anno accademico, dai Presidi dei Consigli di Facoltà sentiti i docenti titolari della materia.

In caso di prove d'esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati tutti i docenti titolari degli insegnamenti o moduli fanno parte della Commissione e partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente. Il Presidente è indicato nell'atto di nomina.

Art. 27 - Periodi di studio effettuati all'estero da studenti dell'Ateneo

L'Ateneo aderisce ai programmi di mobilità studentesca a qualsiasi livello di corso di studio secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale, fornendo altresì un supporto organizzativo e logistico anche mediante apposite convenzioni con l'A.D.S.U.

Le attività svolte all'estero da studenti iscritti all'Ateneo, nell'ambito di programmi di scambio con istituzioni universitarie straniere e/o con centri di ricerca, sono riconosciute valide ai fini della carriera universitaria e possono dare luogo all'acquisizione di crediti formativi purché tali attività siano compiute nel rispetto delle norme vigenti.

Possono essere riconosciute come attività di studio svolte all'estero:

- la frequenza di corsi di insegnamento che prevedano almeno un giudizio finale di idoneità;
- il superamento di esami di profitto;
- le attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo, e della tesi nel caso di corso di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico, eventualmente usufruendo dell'assistenza di un docente straniero;
- le attività di laboratorio, quelle di tirocinio, la frequenza nelle strutture sanitarie certificate dagli enti presso i quali si è svolta tale attività
- le ricerche compiute per la predisposizione delle tesi di specializzazione e di dottorato.

Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti dell'Ateneo è disciplinato dai regolamenti dei programmi di cui al comma 1 e dalla normativa di Ateneo

Art. 28 - Ammissione a singoli corsi di insegnamento

È consentito agli studenti universitari iscritti presso università estere di seguire singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e di sostenere di norma entro l'anno accademico di competenza i relativi esami, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti e dell'eventuale votazione. La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, sia su iniziativa individuale degli studenti che potranno iscriversi previa eventuale verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni.

Possono iscriversi a singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo, anche per aggiornamento culturale o a integrazione delle proprie competenze professionali, persone che non siano iscritte a nessun corso di studio dell'Università purché provviste del titolo di studio richiesto per l'accesso. I relativi esami dovranno essere sostenuti di norma entro l'anno accademico di competenza e daranno luogo a regolare

attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti. E' consentita l'iscrizione per un numero massimo di crediti pari 45.

Il contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti è stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Art. 29 - Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale. Le modalità di svolgimento, le attività previste per il conseguimento del titolo e i criteri di valutazione per ogni tipo di prova finale, anche in rapporto all'incidenza da attribuire al curriculum degli studi seguiti, sono disciplinati nei regolamenti didattici dei corsi di studio, nel rispetto di quanto disciplinato nei successivi commi del presente articolo.

L'impegno previsto per la preparazione della prova finale deve essere commisurato al numero di crediti ad essa attribuito che determina il tempo effettivo da impiegare per la sua preparazione.

Il punteggio attribuito alla prova finale della laurea deve di norma assicurare una valutazione dell'intero corso di studi con particolare riguardo ai tempi di acquisizione dei crediti, alla maturità culturale e alla capacità di elaborazione intellettuale personale.

Per il conseguimento della laurea magistrale è comunque richiesta la presentazione e/o la discussione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore.

La prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera possono essere redatti la tesi o altri eventuali elaborati scritti. Le modalità di svolgimento e l'individuazione della lingua sono disciplinate nel regolamento didattico del corso di studi.

I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le modalità di organizzazione delle prove finali, ivi comprese le procedure per l'attribuzione degli argomenti degli elaborati scritti e delle tesi e le modalità di designazione dei docenti relatori e dei correlatori, unitamente alle loro responsabilità, garantendo sia il più largo ricorso alle competenze a disposizione sia una equilibrata ripartizione dei carichi tra i docenti.

La composizione delle Commissioni per la valutazione degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e per il diploma di specializzazione, unitamente al calendario dei loro lavori, è stabilita dal Preside della Facoltà.

La Commissione per gli esami di tesi è nominata dal Preside ed è costituita da un numero di membri non inferiore a sette, di cui almeno quattro professori di prima e seconda fascia o ricercatori ed eventualmente da altri docenti cultori della materia e esperti di alta qualificazione.

I regolamenti didattici dei corsi di studio stabiliscono le modalità per l'eventuale attribuzione dei compiti di correlatore e di componente della Commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualità di cultori della materia. La qualificazione scientifica e/o professionale di tali esperti in rapporto con la dissertazione o le dissertazioni oggetto di esame deve essere accertata dalla Facoltà, secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti.

Presidente della Commissione per gli esami di tesi è il professore ordinario con la maggiore anzianità di ruolo o il presidente di Corso di Studio. Qualora non sia presente un professore di prima fascia, ovvero il presidente del Corso di Studio, il presidente viene individuato in un professore di II fascia con la maggiore anzianità nel ruolo. A

lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti nel presente articolo.

Il Preside di Facoltà designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.

Ai fini del superamento dell'esame di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.

Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, al quale può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare rilevanza e in seguito a valutazione unanime della Commissione.

La discussione degli esami finali di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico e di specializzazione è pubblica e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale. Le modalità di svolgimento, le attività previste per il conseguimento del titolo e i criteri di valutazione per ogni tipo di prova finale, anche in rapporto all'incidenza da attribuire al curriculum degli studi seguiti, sono disciplinati nei regolamenti didattici dei corsi di studio, nel rispetto di quanto disciplinato nei successivi commi del presente articolo.

L'impegno previsto per la preparazione della prova finale deve essere commisurato al numero di crediti ad essa attribuito che determina il tempo effettivo da impiegare per la sua preparazione.

Il punteggio attribuito alla prova finale della laurea deve di norma assicurare una valutazione dell'intero corso di studi con particolare riguardo ai tempi di acquisizione dei crediti, alla maturità culturale e alla capacità di elaborazione intellettuale personale.

Per il conseguimento della laurea magistrale è comunque richiesta la presentazione e/o la discussione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore.

La prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera possono essere redatti la tesi o altri eventuali elaborati scritti. Le modalità di svolgimento e l'individuazione della lingua sono disciplinate nel regolamento didattico del corso di studi.

I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le modalità di organizzazione delle prove finali, ivi comprese le procedure per l'attribuzione degli argomenti degli elaborati scritti e delle tesi e le modalità di designazione dei docenti relatori e dei correlatori, unitamente alle loro responsabilità, garantendo sia il più largo ricorso alle competenze a disposizione sia una equilibrata ripartizione dei carichi tra i docenti.

La composizione delle Commissioni per la valutazione degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e per il diploma di specializzazione, unitamente al calendario dei loro lavori, è stabilita dal Preside della Facoltà.

La Commissione per gli esami di tesi è nominata dal Preside ed è costituita da un numero di membri non inferiore a sette, di cui almeno quattro professori di prima e seconda fascia o ricercatori ed eventualmente da altri docenti cultori della materia e esperti di alta qualificazione.

I regolamenti didattici dei corsi di studio stabiliscono le modalità per l'eventuale attribuzione dei compiti di correlatore e di componente della Commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualità di cultori della materia. La qualificazione scientifica e/o professionale di tali esperti in rapporto con la dissertazione o le dissertazioni oggetto di esame deve essere accertata dalla Facoltà, secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti.

Presidente della Commissione giudicatrice è il professore con la maggiore anzianità di ruolo o il Presidente di Corso di Studio. Qualora non fosse presente un professore di prima fascia la sua funzione viene svolta da un professore di seconda fascia. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli nel presente articolo.

Il Preside di Facoltà designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.

Ai fini del superamento dell'esame di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.

Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, al quale può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare rilevanza e in seguito a valutazione unanime della Commissione.

La discussione degli esami finali di laurea, ove prevista, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico e di specializzazione è pubblica e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Art. 30 - Orientamento e tutorato

L'Ateneo assicura servizi di orientamento e tutorato volti ad accogliere e sostenere gli studenti in tutte le fasi del processo di formazione inclusi l'accoglienza in entrata e l'orientamento verso il mondo del lavoro. Le attività di orientamento hanno carattere sia informativo sia formativo e sono volte ad aiutare lo studente a compiere scelte responsabili, al fine di agevolare il buon andamento della carriera dello studente. Le attività di tutorato sono volte a ridurre il numero degli abbandoni e a supportare lo studente nel proprio percorso formativo

La collaborazione allo svolgimento delle attività di orientamento e tutorato costituisce compito didattico dei docenti.

Le attività di orientamento possono anche svolgersi in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore, con le organizzazioni studentesche e con le rappresentanze del mondo del lavoro.

L'Università tutela gli studenti con disabilità e dislessia durante tutte le fasi del percorso universitario con azioni di orientamento e supporto che tengano in considerazione le condizioni dello studente in relazione all'attività didattica.

Art. 31 - Tecnologie per l'innovazione didattica, educazione multimediale e a distanza

L'Università riconosce la primaria importanza per la propria missione delle trasformazioni in corso nelle comunità di apprendimento, derivanti dalla crescente

diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e promuove forme di educazione multimediale e a distanza, sia realizzandole in maniera autonoma, sia partecipando alla ricerca e alla produzione in questo campo in collaborazione con soggetti pubblici e privati sul piano nazionale e internazionale. In relazione alle esigenze dei propri corsi di studio e delle attività di ricerca nel campo delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione, con particolare ma non esclusivo riguardo per l'innovazione della didattica, l'Università promuove la realizzazione di aule e di laboratori attrezzati con le strumentazioni necessarie alle applicazioni multimediali e a distanza.

Art. 32 - Riconoscimento di crediti

Nel rispetto delle normative vigenti, il Consiglio della Facoltà o, nel caso di più Facoltà coinvolte, i Consigli delle Facoltà stesse deliberano, sentiti, se del caso, i Consigli dei Corsi di studio interessati, sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro ateneo italiano o straniero, di passaggio da altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative già svolte anche in altri atenei italiani o stranieri, anche attraverso l'attribuzione di un piano di studi individuale.

Agli studenti che chiedano il trasferimento da altra Università in un corso di studio istituito ed attivato nella medesima classe di provenienza, deve essere riconosciuto almeno il 50% dei crediti eventualmente già acquisiti.

Le stesse strutture deliberano, altresì, sul riconoscimento della carriera pregressa di studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio presso l'Ateneo o in altro Ateneo italiano. Questo può essere concesso previa valutazione e convalida dei crediti formativi conseguiti considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi universitari ai sensi delle normative vigenti.

La disciplina di dettaglio del riconoscimento dei crediti è contenuta nei regolamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 33 - Studenti impegnati a tempo parziale

L'Università può riconoscere la condizione di studente a tempo parziale agli iscritti ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale impossibilitati a frequentare a tempo pieno i Corsi di Studio. Gli studenti a tempo parziale hanno la possibilità di far fronte agli obblighi per il conseguimento del titolo di studio in un periodo di anni superiore a quello normale.

I criteri per il riconoscimento della condizione di studente a tempo parziale, le modalità di fruizione della didattica e la definizione del percorso formativo degli studenti a tempo parziale sono demandati ad apposito regolamento.

Art. 34 - Doveri didattici dei docenti

L'attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, compete al Consiglio di Facoltà, su proposta dei Corsi di studio, nel rispetto delle norme in vigore sullo stato giuridico dei docenti universitari.

I professori e i ricercatori sono tenuti ad assicurare annualmente, secondo l'impegno orario stabilito dalle pertinenti norme di stato giuridico, lo svolgimento di lezioni, esercitazioni e seminari, forme di didattica individuale e guidata, attività di

orientamento e di tutorato, partecipazione alle Commissioni per le valutazioni di profitto e per il conferimento dei titoli di studio, garantendo costante disponibilità al rapporto con gli studenti e assolvendo ogni altra attività disciplinata nel presente Regolamento e nei regolamenti delle singole strutture.

Qualora per ragioni di salute o di ufficio, o per altro legittimo impedimento, il professore o il ricercatore non possa momentaneamente assolvere i compiti di cui sopra, questi devono essere assolti, su richiesta del responsabile, da altro docente, o rinviati. In quest'ultimo caso il docente responsabile deve provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. Spetta al Preside verificare la congruità della soluzione temporanea adottata e comunque provvedere a garantire la continuità dell'insegnamento.

I professori e i ricercatori sono tenuti a certificare le proprie lezioni e attività seminariali, di esercitazione e di eventuale insegnamento in scuole di specializzazione e in programmi di dottorato di ricerca, annotando giornalmente gli argomenti trattati e gli orari di svolgimento.

La certificazione, che ha anche il fine di fornire elementi per meglio commisurare la distribuzione del carico didattico tra le varie strutture dell'Università e tra queste e quelle di altri atenei, è fatta su un apposito registro anche on line, da completare comunque entro 30 giorni dal termine dell'anno accademico. Tali registri sono custoditi dal Preside. Il docente certificherà altresì, secondo modalità di rilevazione determinate dal Senato accademico, l'avvenuto assolvimento delle altre incombenze didattiche, di orientamento e dedicate a compiti organizzativi attribuitegli ai sensi delle norme in vigore.

Art. 35 - Valutazione dell'attività didattica e sistema di assicurazione della qualità

L'Università al fine di assicurare il miglioramento continuo delle sua attività adotta un sistema di assicurazione e valutazione interna della qualità dei Corsi di studio in coerenza con gli standard di riferimento europei e con le linee guida interne definite ai sensi della vigente normativa in materia.

Il Presidio per la qualità di Ateneo assume un ruolo centrale nella Assicurazione della Qualità dell'Università degli Studi di Teramo tramite la supervisione dello svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ, la proposta di strumenti comuni per l'AQ, le attività formative ai fini della loro applicazione e il supporto ai Corsi di studio e ai Presidi delle Facoltà.

Il Presidio per la Qualità di Ateneo si avvale dei parametri previsti dalla normativa vigente, nonché di indicatori e criteri fissati in armonia con i soggetti coinvolti nei processi, elaborati al fine di rendere possibile un efficace e continuo monitoraggio della qualità della didattica e dei servizi ad essa connessi.

Le attività, i compiti e le funzioni del Presidio sono disciplinate con un apposito regolamento

Art. 36– Pubblicità dei procedimenti e delle decisioni

L'Università assicura la pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica, in particolare tramite il portale di Ateneo di cui garantisce il costante aggiornamento.

Art. 37 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento è emanato, previa verifica ministeriale di legge, con decreto del Rettore ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web di Ateneo.

13. Programmazione, indirizzo e valutazione

Nessun argomento all'odg.

14. Fondazione Unite

14.1 Fondazione UNITE: rinnovo della carica di Presidente; (AGI)

La pratica è ritirata.

15. Varie ed eventuali

Nessun argomento all'odg.

U.OO.CC./MT/LP